

Su relazione del Presidente,

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il Ministero dell'Interno ha emanato disposizioni in materia di Carta d'Identità Elettronica (CIE), prevedendo il completamento del processo di sostituzione della carta d'identità cartacea con il documento elettronico su tutto il territorio nazionale entro il 3 agosto 2026;
- si registra un significativo incremento delle richieste di emissione della CIE, con conseguente aumento del carico di lavoro gravante sull'Ufficio Anagrafe;
- l'attuale dotazione organica del servizio non risulta sufficiente a garantire, nei tempi ordinari, la piena funzionalità dell'attività amministrativa e il soddisfacimento delle esigenze dell'utenza;

Considerato che:

- al fine di garantire la regolare erogazione del servizio di rilascio della Carta d'Identità Elettronica (CIE) e il corretto funzionamento dell'Ufficio Anagrafe, si rende necessario procedere al potenziamento temporaneo del medesimo ufficio;
- tale potenziamento può essere assicurato mediante l'impiego di personale dotato di specifiche competenze in materia di servizi demografici;

Accertata la mancanza di altri dipendenti di questo Comune che possano effettuare le attività di cui sopra;

Visto il comma 557, dell'articolo 1 della legge 311/2004 e succ. m. e i. che consente ai Comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti, di servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti di altri Comuni a ciò autorizzati, per far fronte alle peculiari problematiche di tipo organizzativo scaturenti dall'esiguità degli organici e dalle ridotte disponibilità finanziarie;

La fattispecie denominata "scavalco d'eccedenza" trova la propria disciplina, originariamente, nell'art.1, comma 557, della Legge n. 311/2004, a tenore del quale: "I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 (oggi 25.000) abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza".

In riferimento alla ratio della norma, essa introduce una disciplina di favore per gli Enti locali di ridotte dimensioni demografiche che intendono servirsi dell'attività di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza.

La disposizione, introdotta allo scopo di fronteggiarne l'esiguità degli organici e le concomitanti ridotte disponibilità dei bilanci, è rivolta, come detto, tanto ai Comuni quanto ai Consorzi tra Enti locali gerenti servizi a rilevanza industriale, alle Comunità montane e alle Unioni di Comuni. L'accostamento tra le forme tradizionali di organizzazione territoriale e le più recenti realtà associative fra Enti locali consente di far luce sulla ratio della norma, ispirata ad introdurre strumenti di semplificazione e di razionalizzazione dei servizi di primario interesse pubblico per venire incontro alle difficoltà degli Enti di ridotte dimensioni nel reperimento di personale dotato di competenze adeguate alle funzioni da svolgere" (Sezione delle autonomie, deliberazione n. 23/SEZAUT/2016/QMIG).

La Sezione delle autonomie con la citata deliberazione n.23/2016/QMIG ha chiarito che "se l'Ente decide di utilizzare autonomamente la prestazione di un dipendente a tempo pieno presso

altro ente locale al di fuori del suo ordinario orario di lavoro, la prestazione aggiuntiva andrà ad inquadarsi all'interno di un nuovo rapporto di lavoro autonomo o subordinato a tempo parziale, i cui oneri dovranno essere computati ai fini del rispetto dei limiti di spesa imposti dall'art. 9, comma 28, per la quota di costo aggiuntivo”.

Si tratterà, quindi, di un contratto diverso e distinto rispetto a quello intrattenuto dal dipendente con l'ente di appartenenza, che comporterà l'applicazione degli istituti contrattuali previsti per i contratti a tempo determinato e parziale.

Il dipendente, conseguentemente, matura e usufruisce delle ferie anche presso l'ente utilizzatore, in proporzione, secondo le regole dell'art. 38 del CCNL 16/11/2022, oltre a quelle maturate e fruitive presso l'ente di appartenenza (vedi Orientamento applicativo Aran CFL214).

Visti gli orientamenti Aran, in materia di scavalco d'eccedenza, del 28/03/2023 e del 10/01/2024 che in particolare dispone: “Gli orientamenti giurisprudenziali, in materia, sono unanimi nel sostenere che se l'ente decide di utilizzare autonomamente le prestazioni di un dipendente a tempo pieno presso altro ente locale al di fuori del suo ordinario orario di lavoro, la prestazione aggiuntiva andrà ad inquadarsi necessariamente all'interno di un nuovo rapporto di lavoro autonomo o subordinato a tempo parziale, e che, qualora si opti per una fattispecie di rapporto di lavoro subordinato, non può che applicarsi la disciplina normo economica prevista dal CCNL del comparto di riferimento, nel caso di specie, quello delle Funzioni Locali”;

Considerato che in data 10/04/2026, prot. 5101, è stato richiesto al Comune di Mathi di potersi avvalere temporaneamente della prestazione professionale della dipendente Dott.ssa Fanelli Lucrezia (Istruttore Amministrativo con contratto a tempo pieno ed indeterminato presso l'Ufficio Servizi Demografici) fuori dall'orario d'ufficio, per 5 ore settimanali fino al mese di agosto, per le motivazioni espresse in premessa;

Dato atto che il Comune di Mathi con nota del 14/04/2026 prot. 2727, ha autorizzato la dipendente in questione a prestare l'attività lavorativa presso il ns. Ente per un numero massimo di 5 ore settimanali per il periodo dal 13/04/2026 al 31/08/2026;

Precisato che l'incarico in esame - ex art. 1, comma 557 della l. n. 311/2004 - come chiarito dalle pronunce della Corte dei Conti (v. ex multis, C. dei Conti Lombardia n. 3 del 15/01/09) non rientra nel novero degli “incarichi di studio, ricerca e consulenza” di cui all'art. 7, commi 6 e ss. del D.lgs. n. 165/2001, come novellato dall'art. 3, comma 76 della legge finanziaria n. 244/07, e che, pertanto, può essere conferito senza preventiva programmazione del Consiglio comunale;

Considerato:

- che l'incarico in questione non pregiudica il regolare svolgimento dell'attività lavorativa della dipendente e che non è incompatibile con le mansioni svolte dall'interessata;
- che l'attività sarà svolta al di fuori del normale orario d'ufficio e senza pregiudizio per eventuali esigenze straordinarie;
- che la sostituzione della figura di cui trattasi, con scavalco, era stata prevista nella programmazione DUPS 2026/28 e nel PIAO 2026/28;

Viste le recenti disposizioni dell'Aran in merito che assimilano l'istituto dello scavalco fuori orario ex art.1, comma 557 del D.lgs. 311/2004 ai contratti di lavoro a tempo determinato;

Atteso che per l'incarico de quo, alla Dott.ssa Fanelli Lucrezia verrà riconosciuto un compenso orario pari al compenso orario per la qualifica di appartenenza;

Visti il D.lgs. n.267/2000, il D.lgs. n.165/2001 e l'art. 1, comma 557 del D.lgs. 311/2004;

Visti:

- il DUPS 2026/2028 approvato con delibera di Consiglio comunale n. 26 del 23/10/2025;
- il Bilancio di previsione 2026/2028 approvato con delibera di Consiglio comunale n. 42 del 26/11/2025;
- il CCNL 2022-2024 e il CCNL 2019-2021;

Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile, ad interim, del Servizio Amministrativo in merito alla regolarità tecnica del presente provvedimento e del Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla regolarità contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Con voti favorevoli e unanimi espressi in forma palese;

D E L I B E R A

1. di avvalersi della facoltà concessa dall'art. 1 comma 557 della Legge 311/2004 di conferire alla Dott.ssa Fanelli Lucrezia, Istruttore Amministrativo in servizio a tempo pieno e indeterminato presso il Comune di Mathi, l'incarico a prestare la propria attività lavorativa presso il Comune di Lanzo Torinese per un massimo di 5 ore settimanali per il periodo dal 13/04/2026 al 31/08/2026. La dipendente sarà assegnata al Settore Amministrativo – Ufficio Anagrafe;
2. di dare atto che alla dipendente, sarà corrisposto un compenso orario pari al compenso orario previsto nel vigente contratto di lavoro per la categoria d'appartenenza;
3. di prendere atto che trattasi di incarico retribuito, di natura occasionale, da espletare al di fuori del normale servizio di lavoro, senza arrecare pregiudizio all'Ente di rispettiva appartenenza;
4. di trasmettere la presente al Responsabile, ad interim, del Servizio Amministrativo per gli adempimenti di competenza.

Sempre ad unanimità di voti espressi in forma palese,

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n.267.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate.

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
VOTTERO BERNARDINA FABRIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
D.SSA CONCETTA CHISARI
